

STATUTO

**CAD SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S. IN
SIGLA CAD SOC.
COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA A. DRAGONI 72

Numero REA: FO - 161540

Codice fiscale: 00699780409

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "C" ALLA RACCOLTA N. 25579	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	Art. 1	
	COSTITUZIONE	
	E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione	
	di: "CAD Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.", in sigla	
	"CAD Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.".	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società per	
	azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni	
	di cui alla L. 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della figura	
	del socio lavoratore e successive modificazioni e integrazio-	
	ni nonchè le disposizioni alla Legge 381 del 08/11/1991 rela-	
	tiva alla disciplina delle cooperative sociali e successive	
	modificazioni e integrazioni.	
	Art. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Forlì all'indirizzo ri-	
	sultate dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro	
	delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposi-	
	68	

	zioni di attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato al primo comma con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; la deci-	
	sione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere sot-	
	toposta alla ratifica da parte della assemblea ordinaria dei	
	soci. Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci de-	
	cidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da	
	quello indicato al primo comma.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-	
	presentanza, sia in Italia che all'estero potranno essere i-	
	stituiti o soppressi nei modi e nei termini di legge.	
	Il domicilio di ogni socio si intende eletto presso l'ultimo	
	indirizzo comunicato alla cooperativa dal socio stesso.	
	Art. 3	
	DURATA	
	La cooperativa ha la durata fino al 22 (ventidue) novembre	
	2076 (duemilasettantasei) e potrà essere prorogata con deli-	
	berazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	Art. 4	
	SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata.	
	69	

	Lo scopo è quello di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui al-	
	l'articolo 5 finalizzato alla gestione dei servizi socio-sa-	
	nitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 della Legge 381 del	
	08/11/1991.	
	Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perse-	
	guire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata e con la prestazione della propria attività lavorati-	
	va, continuità di occupazione e le migliori condizioni econo-	
	miche sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in	
	relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano	
	con la cooperativa una ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dal-	
	la legge, ovvero in qualsiasi altra forma con le conseguenze	
	e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le di-	
	verse tipologie contrattuali.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo Italiano. Per ciò stesso la	
	Cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mu-	
	70	

	tue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Le-	
	ga Coop nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale	
	nonchè alle altre associazioni di riferimento.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi ai sensi dell'art. 2521 c.c.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	Art. 5	
	OGGETTO	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto la gestione dei servizi assistenzia-	
	li, sociali, sanitari, educativi, informativi e di orienta-	
	mento, di animazione e più precisamente:	
	1. servizi socio-sanitari ed assistenziali;	
	2. attività volte al recupero e al reinserimento sociale;	
	3. attività finalizzate alla prevenzione delle cause di emar-	
	ginazione;	
	4. servizi sanitari e di riabilitazione;	
	5. attività educative e di prevenzione;	
	6. attività di animazione, ricreative e del tempo libero;	
	7. servizi di informazione di ascolto ed orientamento;	
	8. servizi di consulenza e sostegno alle famiglie e a chi as-	
	sume compiti connessi al lavoro di cura;	
	9. attività di integrazione scolastica;	
	10. gestione complessiva di strutture residenziali e semi re-	
	71	

	sidenziali nell'ambito di cui al 1° comma.	
	Le attività sopra elencate sono rivolte a: anziani, disabili,	
	minori e giovani, donne e famiglie, persone affette da gravi	
	patologie e/o in stato di disagio sociale, nonchè alle perso-	
	ne in genere.	
	Le attività possono essere svolte: al domicilio degli utenti,	
	in luoghi di cura, di villeggiatura e di ritrovo, presso	
	scuole di ogni ordine e grado, in strutture residenziali e	
	semi residenziali e/o di accoglienza, nonchè in strutture	
	presenti nel territorio e di futura costruzione.	
	La Cooperativa favorisce la formazione e l'aggiornamento pro-	
	fessionale dei propri soci, svolge attività di consulenza e	
	formazione per ciò che concerne la propria attività e atti-	
	ività di progettazione e ricerca di in ambito sociale.	
	La Cooperativa svolge le sopra elencate attività anche in	
	collaborazione con Enti Pubblici, Privati, Cooperative ed Or-	
	ganizzazioni in genere.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni	
	in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e	
	associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto	
	della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'ogget-	
	to determinato dallo statuto. Inoltre l'assunzione di parte-	
	72	

	cipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve es-	
	sere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci. La società	
	può acquistare azioni proprie ai sensi dell'art. 2529 c.c.	
	solo attraverso l'utilizzo di dividendi distribuibili e ri-	
	serve disponibili e comunque nel limite del 10% dell'intero	
	capitale sociale. La cooperativa potrà svolgere per le so-	
	cietà controllate e/o collegate consociate servizi tecni-	
	co-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e	
	di marketing e attività per l'assoluzione dei problemi nelle	
	aree finanziarie. La cooperativa potrà inoltre, a favore del-	
	le partecipate, prestare avvalli, ed ogni garanzia anche rea-	
	le, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali	
	versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto ca-	
	pitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate,	
	e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto	
	della normativa prevista per la trasparenza bancaria in mate-	
	ria.	
	La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti	
	ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.	
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di atti-	
	73	

	vità disciplinata da apposito regolamento approvato dalla As-	
	semblea Ordinaria dei Soci per la raccolta di prestiti limi-	
	tata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge in materia.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o al-	
	l'ammodernamento aziendale.	
	La cooperativa potrà emettere titoli, obbligazioni ed altri	
	titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di leg-	
	ge. E' esclusa la raccolta titoli al fine del collocamento	
	presso terzi.	
	TITOLO III	
	Art. 6	
	SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperati-	
	74	

	va o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali con la propria attività lavorativa o professio-	
	nale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della cooperativa.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità della coo-	
	perativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in rela-	
	zione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Gli aspiranti soci:	
	• devono possedere una licenza/titolo di studio e/o una qua-	
	lifica professionale riconosciuta e attinente alla attività	
	della cooperativa e una capacità effettiva di lavoro, attitù-	
	dine e specializzazione per poter partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il	
	raggiungimento dei fini sociali;	
	• non devono essere stati precedentemente esclusi dalla coo-	
	perativa stessa;	
	• non devono essere stati condannati con sentenza penale ir-	
	revocabile per reati la cui gravità renda improponibile l'in-	
	staurazione del rapporto sociale.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-	
	stenti.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	75	

	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in nume-	
	ro strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale.	
	Possono essere ammessi soci volontari intendendosi come tali	
	coloro che prestano la loro attività gratuitamente e che per-	
	seguono le iniziative poste in essere dalla cooperativa.	
	Alla tipologia di soci volontari:	
	1. non si applicano i contratti collettivi, nè le leggi in	
	materia di lavoro dipendente ed autonomo ad eccezione delle	
	leggi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul	
	lavoro e le malattie professionali;	
	2. non possono superare la metà del numero complessivo dei	
	soci;	
	3. devono essere iscritti in apposita sezione del libro soci;	
	4. possono essere corrisposti rimborsi su spese sostenute e	
	documentate;	
	5. il loro inserimento è complementare e non sostitutivo ri-	
	spetto ai parametri di impiego degli operatori professionali.	
	Possono essere ammessi come soci della cooperativa persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coopera-	
	tive sociali.	
	Inoltre possono essere ammessi come soci della cooperativa	
	anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamen-	
	te necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	76	

	Non possono essere ammessi come soci cooperatori coloro che	
	esercitano in proprio o abbiano interessenza diretta in im-	
	prese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperati-	
	va e che svolgano una attività effettivamente concorrente con	
	quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di	
	Amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economi-	
	ci in cui operano i soci nonchè le loro dimensioni imprendi-	
	toriali.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contempo-	
	raneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè di	
	prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti im-	
	prese aventi oggetto uguale od analogo a quello della coope-	
	rativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consi-	
	glio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipolo-	
	gia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro in-	
	staurato.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	• partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonchè alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	77	

	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	• mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed	
	il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento	
	interno.	
	I criteri di ammissione non possono essere discriminatori	
	bensi coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta.	
	Art. 7	
	PROCEDURE DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà pre-	
	sentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza	
	e data di nascita;	
	2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta,	
	e/o della eventuale capacità professionale maturata nei set-	
	tori di attività della cooperativa, delle specifiche compe-	
	tenze possedute oltre all'eventuale indicazione dell'anzia-	
	nità lavorativa e dell'anzianità in qualità di socio in coo-	
	perative affini o similari, nonchè del tipo e delle condizio-	
	ni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche at-	
	traverso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel	
	rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamen-	
	tari;	
	78	

	3. una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno	
	condannato con sentenza penale irrevocabile e l'elenco delle	
	condanne subite, nonché la dichiarazione dell'esistenza o me-	
	no di esercizio in proprio di attività identiche o affini con	
	quelle esercitate dalla cooperativa come specificato all'art.	
	5;	
	4. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere,	
	entro i limiti di legge (nella misura stabilita dall'assem-	
	blea dei soci);	
	5. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Re-	
	golamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	6. la dichiarazione di accettazione della clausola di media-	
	zione e arbitrato di cui al successivo articolo 47 del pre-	
	sente Statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati in sostituzione dei dati elencati nel	
	punto 1, la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale,	
	il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentan-	
	za legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto	
	costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto della	
	deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'orga-	
	no statutariamente competente, contenente la dichiarazione di	
	conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Re-	
	golamenti della Cooperativa.	
	79	

	Tutti gli atti e i documenti da allegare devono essere di-	
	chiarati conformi all'originale dal Presidente.	
	Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla	
	domanda assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci	
	cooperatori, e stabilisce le modalità e i termini per il ver-	
	samento del capitale sociale, nonché il tipo dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammis-	
	sione o successivamente, con la cooperativa. La delibera di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori sul libro dei soci solo dopo che	
	il nuovo socio abbia sottoscritto la quota sociale secondo le	
	modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà	
	instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in	
	forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regola-	
	mento di cui al precedente art. 4 e successivo articolo 18.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	80	

	successiva convocazione.	
	In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di	
	amministrazione quest'ultimo è tenuto a recepire quanto sta-	
	bilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30	
	giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 8	
	OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati:	
	1. al pagamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal presente statuto e dalla delibera-	
	zione del Consiglio di Amministrazione;	
	2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	3. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali met-	
	tendo a disposizione le proprie capacità professionali e la	
	propria attività lavorativa in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa, e comunque confor-	
	memente a quanto previsto dal regolamento interno e/o da con-	
	tratto di lavoro e fermo restando le esigenze delle coopera-	
	tiva.	
	Art. 9	
	81	

	DIRITTI DEI SOCI	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di	
	ottenere estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha	
	più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-	
	minare il libro delle adunanze e delle liberazioni del consi-	
	glio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del	
	comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto at-	
	traverso un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	Art. 10	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	Art. 11	
	RECESSO	
	Il diritto di recesso spetta al socio cooperatore nei casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto. In particolare	
	può recedere il socio cooperatore:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	82	

	2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	3. il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia risolto per dimissioni o cessato per qualsia-	
	si altra causa.	
	Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso	
	all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	• la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cam-	
	biamento significativo dell'attività della società;	
	• la trasformazione della società;	
	• il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	• la revoca dello stato di liquidazione;	
	• la modifica dei criteri di determinazione e del valore del-	
	l'azione in caso di recesso;	
	• le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-	
	to o di partecipazione;	
	• l'eliminazione di una o più cause di recesso prevista dal	
	successivo comma ovvero dallo statuto.	
	Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno con-	
	corso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	• la proroga del termine;	
	• l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione	
	dei titoli azionari.	
	Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante let-	
	83	

	tera raccomandata che deve pervenire alla cooperativa entro	
	quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese	
	della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle ge-	
	neralità del socio recedente e del domicilio per le comunica-	
	zioni inerente il procedimento. Se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato en-	
	tro trenta giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua co-	
	noscenza da parte del socio.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata e/o PEC (Posta Elettronica Certificata) alla coopera-	
	tiva. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può at-	
	tivare le procedure di mediazione e arbitrato di cui al suc-	
	cessivo articolo 47 del presente statuto.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammini-	
	strazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda di recesso comporta la risoluzione con la stes-	
	sa decorrenza sia del rapporto sociale come pure dell'ulte-	
	riore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la coopera-	
	tiva.	
	Per i soci cooperatori non è ammesso il recesso parziale.	
	Art. 12	
	84	

	ESCLUSIONE	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	1. che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonchè alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	2. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	3. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti di ammissibilità per la partecipazione alla cooperativa;	
	4. che svolga attività in concorrenza agli interessi sociali e/o violi i divieti di cui al precedente art. 6;	
	5. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fatta salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi per deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonchè delle esigenze dell'impresa, a meno che il socio non abbia manifestato, in modo espresso o per comportamento concludente, il suo disinteresse all'instaurazione del	
	85	

	rapporto mutualistico;	
	6. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto	
	con licenziamento per giusta causa, giustificato motivo sog-	
	gettivo, nonchè per motivi disciplinari;	
	7. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra	
	forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	8. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore	
	rapporto di lavoro, in quanto non più interessato all'instau-	
	razione del rapporto mutualistico e non abbia presentato do-	
	manda di recesso. Laddove il socio abbia invece manifestato	
	la volontà di instaurare un nuovo rapporto di lavoro, il Con-	
	siglio di Amministrazione potrà deliberare o meno l'esclusio-	
	ne a seguito di valutazione dei motivi soggettivi che hanno	
	determinato la risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo	
	conto in particolare delle caratteristiche del rapporto di	
	lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonchè delle	
	esigenze dell'impresa;	
	9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 6 senza autorizzazione preven-	
	tiva del Consiglio di Amministrazione;	
	10. che sia in possesso dei requisiti di legge per avere di-	
	ritto alla pensione di vecchiaia o anticipata o sia comunque	
	in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trat-	
	tamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e moti-	
	vata deroga da parte del Consiglio di Amministrazione; oppure	
	86	

	nel caso venga a trovarsi in una situazione di sopravvenuta	
	impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	11. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benchè for-	
	malmente richiesto, di prestare la propria attività lavorati-	
	va o di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque	
	questa abbia cantieri o altre sedi lavorative o che nell'ese-	
	cuzione di questa violi gli obblighi previsti da regolamento	
	interno e/o contratto con gravi inadempienze, ai sensi del-	
	l'art. 1544 c.c.;	
	12. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati non colposi contro la persona, il patrimonio o la pub-	
	blica amministrazione;	
	13. che in qualunque modo arrechi gravi danni alla cooperati-	
	va o che con i suoi atti, comportamenti o dichiarazioni, leda	
	gravemente l'immagine e il buon nome della Cooperativa,	
	nonchè l'onorabilità degli amministratori, dei soci e/o dei	
	dipendenti della Cooperativa medesima o fomenti in seno ad	
	essa, dissidi o disordini pregiudizievoli.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'e-	
	sclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il li-	
	mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-	
	cezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effet-	
	87	

	to dall'annotazione nel libro soci e determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione, può attivare la clausola di	
	mediazione e arbitrato di cui all'art. 47 del presente statu-	
	to.	
	Art. 13	
	PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci interessati mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o PEC (posta elettronica cer-	
	tificata) o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'av-	
	venuto ricevimento da parte del socio.	
	Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio coo-	
	peratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato, salva, in caso di esclusione e	
	in relazione alla particolarità del caso, la diversa e moti-	
	vata decisione del Consiglio di Amministrazione.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di ammini-	
	strazione su tali materie saranno demandate alla clausola di	
	mediazione e arbitrato secondo quanto previsto dall'art. 47	
	del presente Statuto.	
	I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provve-	
	dimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere	
	88	

	la procedura di mediazione e arbitrato mediante presentazione	
	di apposita istanza scritta a mezzo raccomandata, entro ses-	
	santa giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	
	Art. 14	
	LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 31 e 19	
	(ristorni). La liquidazione eventualmente ridotta in propor-	
	zione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alle	
	cooperative fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 19 (ristor-	
	ni), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli in-	
	teressi legali entro un termine massimo di due anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quo-	
	ta dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relati-	
	vi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale diventa operativo.	
	89	

	Art. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimbor-	
	so delle azioni interamente liberate, eventualmente rivaluta-	
	te ed integrate da ristorni con le modalità previste nel pre-	
	cedente articolo. La liquidazione avverrà entro i 180 giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi entro centoottanta	
	giorni dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Coo-	
	perativa possono richiedere di subentrare nella partecipazio-	
	ne del socio deceduto previa deliberazione del consiglio di	
	amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e	
	le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	Art. 16	
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	90	

	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto do-	
	vranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla	
	scadenza del termine di centoottanta giorni indicato rispet-	
	tivamente nei precedenti artt. 14 e 15.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Con-	
	siglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	Art. 17	
	RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione, o la ces-	
	sione delle azioni si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	Art. 18	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI	
	Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci,	
	le prestazioni di lavoro, il trattamento economico normativo	
	applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposi-	
	91	

	to regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della	
	Legge n. 142/2001, redatto dal Consiglio di Amministrazione	
	ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le mag-	
	gioranze previste per le Assemblee straordinarie.	
	Il regolamento stabilisce inoltre:	
	• l'assetto organizzativo aziendale e del lavoro, in relazio-	
	ne anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con	
	i soci e con il restante personale, dipendente e collaborato-	
	re;	
	• le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Ammini-	
	strazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle	
	prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;	
	• i parametri di carattere economico, produttivo e finanzia-	
	rio in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato	
	di crisi aziendale, e stabilire le misure per farvi fronte;	
	• il programma di mobilità in presenza delle condizioni pre-	
	viste dalla legge.	
	Art. 19	
	RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare su propo-	
	sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamen-	
	to.	
	92	

	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento, i quali - in via generale - debbono considerare la re-	
	tribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio per il	
	numero di ore di lavoro effettivamente svolto in cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	1. in forma liquida;	
	2. con aumento del Capitale Sociale sottoscritto e versato	
	mediante l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui agli	
	articoli 4, 5, e 6 della L. 31/01/1992 n. 59.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di	
	cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.	
	TITOLO V	
	Art. 20	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STURMENTI FINANZIARI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ., siano essi per-	
	sone fisiche, persone giuridiche, altri Enti, società e sog-	
	getti diversi. Rientrano in tale categoria anche i soci sov-	
	ventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31/01/1992	
	93	

	n. 59 nonchè i sottoscrittori di azioni di partecipazione co-	
	operativa in cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.	
	59/1992.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità	
	e le condizioni di trasferimento.	
	Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta conte-	
	nente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ov-	
	vero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione	
	sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sotto-	
	scrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Coo-	
	perativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dal-	
	l'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di	
	sovvenzione.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nel libro.	
	I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni	
	sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal suc-	
	cessivo art. 21; all'osservanza dello statuto e delle delibe-	
	94	

	razioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Coopera-	
	tiva, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in	
	qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio	
	di Amministrazione, alla condizione che sia decorso il perio-	
	do minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabi-	
	lito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di	
	sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stes-	
	si termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al	
	socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni,	
	da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquida-	
	zione della quota sociale del socio cooperatore, in misura	
	comunque non superiore a quanto effettivamente versato per	
	liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per	
	rivalutazione.	
	Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non	
	sono comunque rimborsabili.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,	
	la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in con-	
	formità alla normativa vigente in materia, da apposito rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci, che potrà stabili-	
	re, tra l'altro: l'ammontare complessivo del fondo; l'even-	
	tuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio	
	sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda	
	di ammissione a socio sovventore; il valore nominale di cia-	
	95	

	scuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale so-	
	vrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei confe-	
	rimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi	
	attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizio-	
	ni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteri-	
	stica delle azioni medesime.	
	Art. 21	
	IMPUTAZIONE A CAPITALE	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i confe-	
	rimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del pre-	
	sente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cin-	
	quecento virgola zero zero) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la par-	
	te restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	Art. 22	
	TRASFERIBILITA' DEI TITOLI	
	96	

	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acqui-	
	rente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso	
	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli il consiglio prevederà	
	ad indicarne altro gradito.	
	Decorso il predetto termine il socio sarà libero di vendere	
	al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione di titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipa-	
	zioni cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordi-	
	nari.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'art. 2346 comma 1 c.c..	
	Art. 23	
	EMISSIONE DELLE AZIONI E DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo com-	
	97	

	piessivo delle emissioni e le modalità di esercizio del di-	
	ritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'auto-	
	rizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo	
	stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e	
	2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i	
	soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 cod.	
	civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli	
	amministratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti	
	il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'im-	
	porto delle riserve divisibili di cui al successivo art. 28,	
	lettera d) (patrimonio), ad esse spettante, e gli eventuali	
	diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente at-	
	tribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle di-	
	sposizioni generali contenute nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più	
	di cinque voti.	
	Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	98	

	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la mi-	
	sura consentita applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente	
	nonchè di un liquidatore in caso di scioglimento della coope-	
	rativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti	
	spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione del-	
	l'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci fi-	
	nanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria	
	di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non	
	superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	Art. 24	
	DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera-	
	zione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 23.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio può essere corrisposto	
	anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le	
	azioni dei soci cooperatori.	
	99	

	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa il privilegio opera comunque in misura non supe-	
	riore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione	
	delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci finanzia-	
	tori, non può essere superiore a quanto stabilito dall'art.	
	2514 c.c.	
	La delibera di emissione di cui all'articolo 23, comma 1, può	
	stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanzia-	
	tori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a	
	riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra	
	capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimo-	
	nio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, secondo l'ordine dell'art. 49 del presente	
	statuto.	
	Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà	
	conto sia del valore nominale, sia della quota parte di ri-	
	100	

	serve divisibili; le azioni di sovvenzioni e le Apc saranno	
	rimborsate tenendo conto delle sole somme effettivamente ver-	
	sate ed eventualmente rivalutate nonchè delle perdite even-	
	tualmente gravanti sulle stesse azioni.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di i-	
	scrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dal-	
	la legge, la deliberazione di emissione delle azioni può e-	
	scludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un pe-	
	riodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso il rimborso delle	
	azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corri-	
	spondente al valore nominale, eventualmente rivalutato, e al-	
	la quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ad	
	eccezione delle azioni di socio sovventore e della Apc per le	
	quali dovrà essere rimborsata una somma non superiore al ca-	
	pitale sociale effettivamente versato ed eventualmente riva-	
	lutato, tenendo conto delle perdite eventualmente gravanti	
	sulle stesse azioni.	
	Art. 25	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	101	

	zata allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo	
	quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la	
	Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperati-	
	va, anche al portatore se interamente liberate, prive del di-	
	ritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o, se minore, del patrimonio netto risul-	
	tanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero competente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci coope-	
	ratori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privile-	
	gi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 24 per l'azione	
	di sovvenzione.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-	
	dure di programmazione di cui al primo comma del presente ar-	
	ticolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazio-	
	ne determina le modalità di funzionamento dell'assemblea	
	stessa e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione	
	può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assi-	
	stere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le	
	102	

	deliberazioni, provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	
	Per quanto non espressamente previste nel presente articolo,	
	si applicano le disposizioni dell'art. 38 (Assemblea Specia-	
	le).	
	Art. 26	
	DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in as-	
	semblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o del rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di a-	
	zioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e se-	
	guenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni dell'art. 38 del presente Statuto.	
	Art. 27	
	STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO	
	103	

	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va può emettere obbligazioni nonchè strumenti finanziari di	
	debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410	
	e seguenti, cod. civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	• l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	• le modalità di circolazione;	
	• i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	• il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge e dal precedente art. 26.	
	La remunerazione degli strumenti finanziari non può essere	
	superiore a quanto stabilito dall'art. 2514 c.c.	
	TITOLO VI	
	Art. 28	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	104	

	1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,	
	ciascuna del valore di euro 26,00 (ventisei virgola zero ze-	
	ro);	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di	
	euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) destinate al Fon-	
	do dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione	
	o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del pre-	
	sente statuto;	
	4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero), destinate	
	alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed	
	ammodernamento;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori	
	di cui alla precedente lettera a) punto 2 (non cooperatori),	
	formate ai sensi dell'articolo 31;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazione sociali risponde soltanto la cooperativa	
	105	

	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d)	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, nè all'atto del suo scioglimento.	
	Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire	
	le perdite di esercizio solamente dopo che siano state uti-	
	lizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bi-	
	lancio.	
	Art. 29	
	CAPITALE SOCIALE	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni del-	
	l'atto costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a paga-	
	mento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti	
	(art. 2524 c.c.).	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	Art. 30	
	CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE	
	Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a garanzia nè essere cedute e si considerano	
	vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbli-	
	106	

	gazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	La Società ha la facoltà di non emettere le azioni ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1, cod. civ.	
	Art. 31	
	GESTIONE SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentu-	
	no) Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, nonchè della	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere specifica-	
	tamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle	
	decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.	
	Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori eviden-	
	ziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i	
	soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutuali-	
	stiche e documentando la condizione di prevalenza ai sensi	
	dell'art. 2513 c.c..	
	Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i	
	valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i	
	soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutuali-	
	stiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-sexies c.c.	
	Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio del-	
	le società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati	
	essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve	
	107	

	restare depositato in copia nella sede della società, insieme	
	con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del sog-	
	getto incaricato della revisione legale dei conti, se esi-	
	stente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea,	
	e finchè sia approvato.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui attivi annuali destinandoli:	
	1. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi	
	forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.	
	12 della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;	
	2. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;	
	3. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e	
	alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del	
	31 gennaio 1992;	
	108	

	4. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;	
	5. ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci	
	cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea	
	che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni	
	caso la misura massima consentita dalle leggi in materia per	
	la sussistenza dei requisiti delle cooperative a mutualità	
	prevalente di cui all'art. 2514 c.c., ragguagliata al capita-	
	le effettivamente versato;	
	6. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal	
	titolo V del presente statuto;	
	7. la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile	
	tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della	
	Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e	
	per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre	
	1977 n. 904, ovvero ai fondi di cui alle lettere d) e e) del-	
	l'art. 28 del presente Statuto.	
	L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle dispo-	
	sizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi,	
	al netto della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi	
	ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.	
	Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la	
	109	

	copertura delle perdite riportate a nuovo, nonchè se non dopo	
	aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la	
	copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere	
	distribuiti ai soci cooperatori quando l'indebitamento della	
	cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.	
	TITOLO VII	
	Art. 32	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione presso la Sede sociale o anche altrove purchè in I-	
	talia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	almeno 24 ore dopo la prima.	
	L'avviso dovrà essere alternativamente:	
	a) comunicato ai soci mediante lettera raccomandata a.r. an-	
	che a mano o comunicazione via e-mail rispettivamente al do-	
	micilio risultante dal libro dei soci o all'indirizzo di po-	
	sta elettronica comunicati dai soci medesimi, o mediante al-	
	tro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento	
	da parte dei soci medesimi, almeno otto giorni prima dell'As-	
	semblea;	
	b) affisso presso la sede sociale ed i luoghi di lavoro,	
	nonchè comunicato ai soci mediante lettera semplice, almeno	
	110	

	quindici giorni prima dell'Assemblea;	
	c) pubblicato presso il portale aziendale accessibile a	
	tutti i soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed	
	in aggiunta a quelle previste dal comma precedente, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffon-	
	dere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee o	
	altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da	
	parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappre-	
	sentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari	
	privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima del-	
	l'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e parte-	
	cipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo	
	amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se	
	quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei	
	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convoca-	
	ta in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio	
	nazionale.	
	Nell'avviso di convocazione può inoltre essere prevista la	
	possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di	
	111	

	sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento.	
	In particolare, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi nella quale	
	l'Assemblea sia stata convocata prevedendo esclusivamente la	
	partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza in-	
	dicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della	
	riunione. In tal caso non è necessaria la presenza di alcun	
	soggetto in alcun determinato luogo ed il soggetto verbaliz-	
	zante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi	
	112	

	di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento deci-	
	sionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi.	
	Al fine della determinazione dell'organo giudiziario compe-	
	tente a prendere cognizione delle eventuali azioni scaturenti	
	dall'Assemblea, quando questa si sia tenuta esclusivamente	
	virtuale, si considera la sede legale della società risultan-	
	te dalla Camera di Commercio.	
	Art. 33	
	L'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consi-	
	glio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, anche	
	il bilancio preventivo;	
	2. procede alla nomina degli amministratori, all'eventuale	
	nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e,	
	ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale	
	dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale, nel	
	rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei pos-	
	essori di strumenti finanziari di cui al titolo V e in ogni	
	caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la	
	nomina in assemblea generale del numero di amministratori lo-	
	ro spettante conformemente al titolo V e alla relativa deli-	
	bera di emissione;	
	3. determina la misura degli eventuali compensi da corrispon-	
	dere agli amministratori per la loro attività collegiale, o	
	113	

	eventualmente un importo complessivo per la remunerazione di	
	tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di parti-	
	colari cariche;	
	4. determina la misura dei compensi da corrispondere ai sin-	
	daci e al soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;	
	5. delibera sull'eventuale diniego della domanda di ammissio-	
	ne proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7;	
	6. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;	
	8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e dei soggetti incaricati alla revisione legale dei	
	conti;	
	9. delibera l'erogazione di trattamenti economici ulteriori	
	rispetto a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi	
	delle disposizioni di legge;	
	10. delibera, all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme di apporto, anche economico da parte dei	
	soci ai fini della soluzione della crisi;	
	11. delibera, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il programma di mobilità;	
	12. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 19 del presente statuto;	
	13. definisce uno o più regolamenti interni per il miglior	
	funzionamento della cooperativa nonchè regolamenti sulla ti-	
	114	

	pologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci la-	
	voratori, sui relativi criteri, condizioni e modalità e sui	
	trattamenti economici, da approvarsi con le maggioranze pre-	
	viste per l'Assemblea straordinaria;	
	14. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà es-	
	sere sottoscritta dai soci cooperatori;	
	15. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge o dal presente Statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (cento-	
	venti) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale	
	oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Cooperativa	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e al-	
	l'oggetto della società, e possibilmente entro il mese di di-	
	cembre per l'approvazione del bilancio preventivo.	
	Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data	
	di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le parti-	
	colari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario	
	il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.	
	Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni	
	della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	115	

	Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori	
	e soci finanziatori con diritto di voto. In questi ultimi ca-	
	si la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	Art. 34	
	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto, ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui	
	all'articolo 2514 del codice civile, sulla nomina, sulla so-	
	stituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra mate-	
	ria espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza,	
	ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate	
	dal presente statuto alla competenza del consiglio di ammini-	
	strazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e	
	2505 bis del codice civile; la indicazione di quali tra gli	
	amministratori hanno la rappresentanza della società; gli a-	
	deguamenti dello statuto alle disposizioni normative, nei ca-	
	si consentiti dalla legge.	
	L'assemblea straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione	
	degli strumenti finanziari di cui al Titolo V del presente	
	statuto e sull'emissione di azioni di socio sovventore.	
	Art. 35	
	MODALITA' DI COSTITUZIONE	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	116	

	dinaria; è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti	
	ai soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto	
	in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Tuttavia, per soppressione delle clausole mutualistiche, la	
	liquidazione della società, il cambiamento significativo del-	
	l'oggetto sociale, la proroga della società, la revoca dello	
	stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale	
	all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, l'assemblea	
	straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà	
	validamente costituita con la presenza diretta o per delega	
	della metà dei soci aventi diritto di voto e delibererà con	
	il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresenta-	
	ti.	
	Per la trasformazione della cooperativa in un altro tipo di	
	società (ex art. 2545-decies c.c.) l'assemblea straordinaria	
	delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei so-	
	ci della cooperativa; quando i soci sono meno di 50 (cincuan-	
	ta) la deliberazione deve essere approvata con il voto favo-	
	117	

	revoles dei 2/3 (due terzi) di essi. Quando i soci sono più di	
	10.000 (diecimila) la trasformazione dovrà essere deliberata	
	con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei votanti se al-	
	l'assemblea sono presenti almeno il 20% (venti per cento) dei	
	soci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano o con altro voto palese.	
	E' facoltà del Consiglio di Amministrazione ammettere, con	
	l'avviso di convocazione dell'Assemblea l'intervento in as-	
	semblea anche con mezzi di telecomunicazione e l'espressione	
	del voto anche per corrispondenza, mediante formulario che	
	dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima	
	della data dell'assemblea in tal caso l'avviso di convocazio-	
	ne deve contenere per esteso la deliberazione proposta.	
	Chi esprime il voto per corrispondenza si considera interve-	
	nuto all'assemblea. Se sono poste in votazione proposte di-	
	verse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti	
	espressi per corrispondenza non si computano ai fini della	
	regolare costituzione dell'assemblea.	
	Art. 36	
	DIRITTO DI VOTO	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci	
	finanziatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel	
	pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti	
	118	

	al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dai pre-	
	cedenti articoli 20 e seguenti del presente statuto.	
	Ogni socio cooperatore, anche se finanziatore, ha un solo vo-	
	to, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti	
	stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto	
	previsto dai precedenti articoli da 20 a 27 del presente sta-	
	tuto.	
	Ad ogni socio persona giuridica può essere attribuito fino ad	
	un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare delle azioni	
	sottoscritte e/o al numero di propri soci.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna as-	
	semblea generale.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia	
	amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, me-	
	diante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino	
	ad un massimo di tre soci.	
	I soci finanziatori possono conferire deleghe alle condizioni	
	e nei limiti di cui all'art. 2372 c.c. in quanto compatibili.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	119	

	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di vo-	
	to.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere propo-	
	sta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla	
	deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli	
	aventi diritto al voto.	
	Art. 37	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	in sua assenza o su sua proposta dal Vicepresidente o dal-	
	l'Amministratore più anziano di età.	
	L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, quando	
	occorrono, due o più scrutatori.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal Notaio.	
	120	

	Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e	
	deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero	
	dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità	
	e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la	
	precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano a-	
	stenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta de-	
	gli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno.	
	Art. 38	
	ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	• sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	• sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti	
	ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile;	
	• sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	• sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario al-	
	la tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti	
	finanziari e sul rendiconto relativo;	
	• sulle controversie con la cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	• sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna catego-	
	121	

	ria di strumenti finanziari.	
	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	
	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli in-	
	teressi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	
	rapporti con la cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei	
	soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assem-	
	blea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assi-	
	stere all'assemblea della cooperativa e di impugnare le de-	
	liberazioni.	
	Art. 39	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee sepa-	
	rate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate	
	nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il ter-	
	mine di preavviso deve essere rispettato per la prima assem-	
	blea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conse-	
	guentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee	
	122	

	separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezio-	
	ni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano se-	
	di secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere	
	create anche in zone prive delle strutture suddette, quando	
	per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto	
	opportuno per gli organi della cooperativa.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un numero infe-	
	riore a 500 (cinquecento) soci. Qualora il numero di soci di	
	una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabili-	
	ta, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i	
	soci alla sezione più vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea ge-	
	nerale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assem-	
	blee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano	
	oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'as-	
	semblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da	
	apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale	
	deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle	
	minoranze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato al-	
	l'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Art. 40	
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	123	

	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di-	
	spari di consiglieri, che va da un minimo di 5 (cinque) ad un	
	massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea ordina-	
	ria dei soci.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori di cui al tito-	
	lo V del presente statuto, l'amministrazione della cooperati-	
	va può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la	
	maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci coope-	
	ratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro no-	
	mina.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre	
	esercizi secondo la decisione di volta in volta presa dal-	
	l'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori potranno anche essere rieletti.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo interno il	
	Presidente ed uno o più Vice-Presidenti che sostituiscono il	
	Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad eser-	
	citare le proprie competenze.	
	Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando	
	124	

	contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega; in o-	
	gni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle	
	materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive	
	agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti	
	nella delega.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-	
	storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organiz-	
	zativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura	
	ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di	
	amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità	
	di 90 (novanta) giorni sul generale andamento della gestione	
	e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni	
	di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche,	
	effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo in-	
	formato; ciascun amministratore può chiedere agli organi de-	
	125	

	legati che in consiglio siano fornite informazioni relative	
	alla gestione della società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli	
	dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici inca-	
	ricchi, a carattere continuativo, in favore della Società, e-	
	ventualmente entro i limiti complessivi fissati dall'assem-	
	blea.	
	Art. 41	
	COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusi-	
	va, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordina-	
	ria della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato	
	dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e salva la	
	necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dallo	
	statuto (e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di	
	cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia	
	di mutualità prevalente).	
	Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimen-	
	sioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tem-	
	pestiva della crisi dell'impresa e della perdita della conti-	
	nuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'ado-	
	zione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'or-	
	dinamento per il superamento della crisi e il recupero della	
	126	

	continuità aziendale.	
	Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle	
	ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre dispo-	
	sizioni del presente Statuto:	
	- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci	
	e di liquidazione delle azioni possedute;	
	- predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rap-	
	porti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organiz-	
	zativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa,	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	- delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle	
	condizioni di legge e di statuto;	
	- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o delle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-oc-	
	ties c.c..	
	Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	127	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo)	
	di consiglieri o dal collegio sindacale. La convocazione è	
	fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni	
	prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione	
	si reputa validamente costituito quando sia intervenuta la	
	maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad	
	intervenire siano stati previamente informati della riunione	
	anche senza le particolari formalità richieste in via ordina-	
	ria per la convocazione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno	
	dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomen-	
	ti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato e	
	dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazio-	
	ni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.	
	È ammessa, anche per il Consiglio di Amministrazione, la pos-	
	sibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di si-	
	stemi di collegamento audio/video, a condizione che siano ri-	
	spettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento.	
	128	

	In particolare, è necessario che:	
	a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione di accertare l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constata-	
	re e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi gestori oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi nella quale il	
	Consiglio di Amministrazione sia stato convocato prevedendo	
	esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomu-	
	nicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di	
	svolgimento della riunione. In tal caso non è necessaria la	
	presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo ed il	
	soggetto verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo	
	mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero	
	procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tra-	
	mite gli stessi.	
	Al fine della determinazione dell'organo giudiziario compe-	
	129	

	tente a prendere cognizione delle eventuali azioni scaturenti	
	dal Consiglio di Amministrazione, quando questo si sia tenuto	
	esclusivamente virtuale, si considera la sede legale della	
	società risultante dalla Camera di Commercio.	
	Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della mag-	
	gioranza assoluta dei consiglieri presenti. La parità di voti	
	comporta la reiezione della proposta.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per con-	
	to proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e	
	la portata; se si tratta di amministratore delegato deve al-	
	trimenti astenersi dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa il consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione; in	
	ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l'asten-	
	sione dell'amministratore interessato.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non so-	
	no prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale,	
	dagli amministratori assenti o dissenzianti; possono altresì	
	essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro	
	130	

	diritti.	
	Art. 42	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 co. 1 del codice civile, purchè la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica, devono convocare	
	l'assemblea, perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 43	
	PRESIDENTE	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione e della coope-	
	rativa è nominato dal Consiglio ed ha la rappresentanza e la	
	firma sociale della cooperativa.	
	Al Presidente, in particolare, competono:	
	- la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere auto-	
	rizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	- la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso	
	qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;	
	131	

	- l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibi-	
	le ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla	
	più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria	
	eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni	
	vigenti;	
	- gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma,	
	del Codice Civile per la iscrizione nel Registro delle impre-	
	se dei Consiglieri e dell'articolo 2400, terzo comma, del Co-	
	dice Civile per la iscrizione della nomina e della cessazione	
	dei Sindaci.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri ad uno o più Vice-Presidenti	
	o a un membro del consiglio, nonchè, con speciale procura, a	
	dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissa	
	l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinchè a-	
	deguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle	
	proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice-Presidente, la	
	cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi,	
	dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Art. 44	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art.	
	132	

	2543 e 2477 c.c. la Cooperativa procede alla nomina del Col-	
	legio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio	
	è nominato dall'Assemblea. I sindaci supplenti sono destinati	
	a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto	
	dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si	
	rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei re-	
	quisiti di legge.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è	
	riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanzia-	
	tori.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Art. 45	
	COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, e in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	133	

	Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo	
	valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee inizia-	
	tive, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se	
	sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il pre-	
	vedibile andamento della gestione, nonché di segnalare imme-	
	diatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di	
	fondati indizi della crisi.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o sui determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-	
	le da inserire nell'apposito libro.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del co-	
	mitato esecutivo; i Sindaci hanno ogni altro potere e dovere,	
	134	

	nonchè le responsabilità di cui alle norme di legge in mate-	
	ria.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-	
	gli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del	
	consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvede-	
	re. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserire nell'apposito libro.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza prevista dall'art.	
	2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, devono indicare specificamente nella re-	
	lazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutua-	
	listica.	
	135	

	Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre la revisione le-	
	gale dei conti nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 46	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore le-	
	gale o da una società di revisione legale iscritta nell'appo-	
	sito registro.	
	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'As-	
	semblea su proposta motivata dell'organo di controllo, ove	
	nominato; l'Assemblea determina il compenso spettante al re-	
	visore o alla società di revisione legale per l'intera durata	
	dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di	
	tale corrispettivo durante l'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale	
	dei conti:	
	• verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della	
	contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture	
	contabili dei fatti di gestione;	
	• esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.	
	Ricorrendo i presupposti di cui art. 2409 bis, 2° comma,	
	c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei con-	
	136	

	ti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato che in tal	
	caso, dovrà essere interamente costituito da revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	TITOLO VIII	
	Art. 47	
	CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO	
	Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative	
	alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da	
	o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ver-	
	ranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera	
	di Commercio di Forlì - Cesena, Organismo abilitato a gestire	
	procedure di mediazione ed iscritto al n. 62 (sessantadue)	
	del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Mini-	
	stero di Giustizia.	
	Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo,	
	la controversia verrà definita mediante arbitrato amministra-	
	to dal regolamento della Camera Arbitrale di Forlì alla quale	
	è demandata la nomina del Collegio arbitrale composto di tre	
	membri.	
	In mancanza di nomina del Collegio arbitrale, entro novanta	
	giorni dalla richiesta, la nomina spetta al Presidente del	
	Tribunale del luogo ove ha sede la Cooperativa su apposita i-	
	stanza.	
	Il Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo di-	
	137	

	ritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di	
	procedura civile, non possono formare oggetto di arbitrato le	
	controversie per le quali la legge prevede l'intervento ob-	
	bligatorio del Pubblico Ministero.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata con delibera assembleare assunta con la mag-	
	gioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. I soci as-	
	senti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il recesso.	
	TITOLO IX	
	Art. 48	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del re-	
	gistro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	138	

	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-	
	ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di re-	
	cedere.	
	Art. 49	
	MODALITA' DI RIMBORSO	
	In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:	
	• al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei	
	limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sen-	
	si di legge;	
	• al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori	
	nei limiti della somma versata, eventualmente rivalutata;	
	• al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di	
	139	

	strumenti finanziari partecipativi qualora emessi secondo	
	quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci, al-	
	l'atto dell'emissione;	
	• al rimborso della quota di capitale sociale in misura mai	
	superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperato-	
	ri, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventual-	
	mente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno;	
	• al rimborso dell'eventuale riserva divisibile in favore dei	
	soci finanziatori, non operatori;	
	• alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e svi-	
	luppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31	
	Gennaio 1992 n. 59, istituito dalla Lega Nazionale delle Coo-	
	perative e Mutue.	
	TITOLO X	
	Art. 50	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la	
	qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e pre-	
	viste nel presente statuto agli artt. 24, 28, 31 e 49 (divie-	
	to di distribuzione delle riserve tra i soci operatori),	
	(approvazione bilancio e destinazione dell'utile), (remunera-	
	zione degli strumenti partecipativi), (devoluzione del patri-	
	monio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto os-	
	servate.	
	Per il concreto funzionamento della cooperativa il C.d.A.	
	140	

	predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazio-	
	ne dell'Assemblea Generale dei soci. In particolare i rappor-	
	ti tra la cooperativa ed i soci possono essere disciplinati	
	da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti	
	alle svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperati-	
	va stessa ed i soci.	
	I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante del-	
	l'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori ed	
	approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie.	
	Possono essere inoltre definiti da apposito regolamento i	
	criteri e le modalità di nomina dell'organo amministrativo e	
	di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad	
	amministratori delegati ad eventuali amministratori che non	
	siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecuti-	
	vi, nonchè lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di	
	amministrazione e gli amministratori delegati e la Direzione	
	aziendale.	
	Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concer-	
	nenti la frequenza delle riunioni del consiglio di ammini-	
	strazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	F.TO RENATA MANTOVANI	
	141	

76 di 77

[illegible]